



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per il Trasporto Intermodale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n.5262 del 23.2.2012

Ai Direttori Generali territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

e, p.c: Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Roma

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

URP
SEDE

Oggetto: riconsegna di patente di guida a seguito della revoca di altra già posseduta

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla diversa disciplina derivante dall'applicazione di un provvedimento di revoca della patente emesso ai sensi dell'articolo 130 CdS, ovvero ai sensi dell'articolo 219 CdS, nel caso in cui il destinatario di tale provvedimento intenda riacquisire un titolo abilitativo alla guida.

REVOCA EX ART. 130 CDS:

- è sempre disposta da un Ufficio della Motorizzazione;
- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento;
- l'interessato può conseguire direttamente una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'articolo 116 per il conseguimento delle patenti di categoria C, D ed E;
- alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati, nemmeno con riferimento alla gestione del punteggio.

Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente.

REVOCA EX ART. 219 CDS:

- è emesso dal prefetto del luogo della commessa violazione, che dà comunicazione dell'ordinanza all'UMC competente territorialmente;
- l'interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca; dovranno trascorrere almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 CdS;
- ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116 CdS;
- in relazione alla nuova patente conseguita, il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio.

Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.

Si richiama infine l'attenzione sulla circostanza che, **in nessun caso**, dal conseguimento **per esame** di una nuova patente di guida, a seguito di revoca di quella precedentemente posseduta,

